



ORDINANZA POLIZIA LOCALE

N. 83 DEL 16/07/2024

OGGETTO: Modifica temporanea della disciplina della circolazione stradale in via Colli ad Azzate (VA): Divieto di transito in via Colli dal 17.07.2024 al 18.07.2024 e senso unico alternato dal 17 al 31 luglio 2024 in via delle Peschiere dal civico 19 ad intersezione con via Colli per lavori urgenti di scavo - La presente revoca e sostituisce l'ordinanza n. 80 del 11.07.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

VISTO il decreto del Sindaco di nomina a Responsabile della Gestione Associata Comando di Polizia Locale-Azzate, Daverio e Galliate L. (DS n.40 del 19.07.2023);

VISTA la circolare del Ministero Delle Infrastrutture prot. 16742 del 22.02.2010 in cui si ribadisce e si chiarisce che, a seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 267/2000, competono ai dirigenti-responsabili dei servizi, formalmente individuati dal Sindaco, gli atti relativi alla regolamentazione del traffico all'interno del centro abitato che non siano espressamente assegnati dalla legge alla competenza di altri Organi;

CONSIDERATO l'ordinanza n. 80 del 11.07.2024 con cui veniva istituito quanto di seguito richiamato :
“...Per il periodo dal 15 al 31 luglio 2024 , o comunque fino a termine lavori in caso di condizioni meteo avverse, ad Azzate (VA), nei tratti opportunamente delimitati da segnaletica installata all'uopo, istituzione di:

- *Divieto di transito (eccetto residenti e autorizzati) e divieto di sosta (senza eccezioni) in via delle Peschiere dall'intersezione con via Colli fino al civico 19. Per residenti e autorizzati la circolazione è consentita a senso unico alternato regolato da impianto semaforizzato.*
- *Istituzione di senso unico alternato a vista in via Colli in prossimità dell'intersezione con via delle Peschiere.”*

PRESO ATTO della richiesta recepita a prot. 7715/2024 in data 16.07.2024, da parte del sig. D..C.G in qualità di Direttore Tecnico della ditta “Civelli Costruzioni Srl” con sede a Gavirate (VA) in viale Ticino n. 96 , con cui richiede una maggiore delimitazione dell'area del cantiere al fine di intervenire su problematiche emerse in corso d'opera;

RAVVISATO pertanto che nel periodo dal 17.07.2024 al 30.07.2024, o comunque fino a termine lavori, sia disposta la temporanea modifica della vigente disciplina della circolazione stradale all'interno del comune di Azzate (VA), adottando tutte le misure e cautele del caso come imposto dalla normativa specifica in materia;

ATTESO che la presente ordinanza non sostituisce in nessun caso tutte le autorizzazioni e concessioni necessarie allo svolgimento dei lavori in parola, che comunque dovranno essere preventivamente conseguite dagli interessati;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;

VISTO il D. Lgs. 30 aprile 1992, N. 285 e s.m.i., in particolare gli artt.5 e 7;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, N. 495 e s.m.i., in particolare l'art. 30;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;

ORDINA

Per il periodo dal 17 al 18 luglio 2024, o comunque fino a termine lavori in caso di condizioni meteo avverse, ad Azzate (VA), nei tratti opportunamente delimitati da segnaletica installata all'uopo, istituzione di divieto di transito in via Colli a partire dall'intersezione con via delle Peschiere.

Per il periodo dal 17 al 31 luglio 2024, o comunque fino a termine lavori in caso di condizioni meteo avverse, ad Azzate (VA), nei tratti opportunamente delimitati da segnaletica installata all'uopo, istituzione di Senso unico alternato regolato da impianto semaforico in via delle Peschiere dal civico 19 all'intersezione con via Colli.

E' fatto obbligo alla ditta responsabile/esecutrice dei lavori di predisporre, ove necessario, idoneo servizio e indicazione di percorso alternativo nonché specifica segnaletica in corrispondenza del cantiere in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della modifica temporanea della circolazione.

E' fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori di presegnalare la modifica viabilistica prima dell'apposizione di giusta segnaletica.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento.

L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza, è punita ai sensi del vigente Codice della Strada.

I soggetti incaricati dei Servizi di Polizia Stradale, individuati ai sensi dall'Art. 12 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), assicureranno l'osservanza ed il rispetto da parte degli utenti della strada.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'installazione dei prescritti segnali, con l'apposizione della segnaletica stradale temporanea regolamentare prevista dal vigente Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. N. 285/1992), dal relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione (D.P.R. N. 495/1992), a cura del richiedente, il quale resta unico responsabile nei tratti suddetti interessati dal cantiere stesso, per eventuali incidenti e/o danni a persone e/o mezzi in transito.

La validità del presente provvedimento, emesso fatti salvi i diritti di terzi, è subordinata all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, concessioni e/o permessi previsti dalla normativa vigente.

La presente ordinanza è altresì resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, la pubblicazione sul sito web comunale, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dalla normativa vigente.

AVVERTE

- Ai sensi dell'Art. 3, comma 4, della L. 7 Agosto 1990, N. 241, contro la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971, N. 1034 è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione o in alternativa Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione.
- Ai sensi dell'Art.5, comma 3, della L.7 Agosto 1990, N. 241 si avverte che l'unità organizzativa competente per il procedimento è l'ufficio di Polizia Locale del servizio intercomunale di Azzate ed il responsabile del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale è il Commissario Capo Dott. Gennaro Portogallo.
- Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs 30 Aprile 1992, N. 285, sempre nel termine di 60 (sessanta) giorni è ammesso ricorso, contro l'ordinanza che dispone e autorizza la collocazione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, N. 495.

Dall'entrata in vigore del presente Provvedimento, sino alla decadenza, si intendono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali e/o Dirigenziali del comune di Azzate (Va) incompatibili con il presente.

Azzate, 16.07.2024

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Azzate. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Il Responsabile Del Servizio
F.to: Portogallo Gennaro

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Azzate dal 16/07/2024 e così per 15 giorni consecutivi.

Rep. n.

IL MESSO COMUNALE